N. 60 del 5 Aprile 2013

## **CIRCOLARE A.F.**

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

# Detassazione premi di produttività: pubblicato in Gazzetta il DPCM per il 2013

(DPCM 22.01.2013)

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che la finanziaria per il 2013 ha riproposto la detassazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori del settore privato collegata ad incrementi di produttività. Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto attuativo (22.01.2013) delle disposizioni contenute nella legge n. 228/2012 (articolo 1 commi 481-482) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2013. Secondo quanto stabilito dal DPCM, la detassazione degli incrementi di produttività viene concessa solamente se il datore di lavoro rispetta alternativamente una delle seguenti condizioni: i) gli indici di incremento della produttività, efficienza efficacia stabiliti dalla contrattazione collettiva; ii) attuazione da parte della contrattazione di almeno una misura in tre dei quattro campi di intervento individuati dal decreto attuativo. Come negli anni precedenti, l'aliquota da applicare (sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali) è del 10% e si applica per un importo massimo di 2.500 euro. Per il 2013, potranno accedere al beneficio i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro (a differenza dell'anno precedente, in cui la soglia reddituale è stata fissata a 30.000 euro). La maggior novità della normativa sulla detassazione sugli incrementi della produttività, in ogni caso, rimane la maggiore definizione da parte del DM dell'ambito di applicazione: a differenza degli anni precedenti il DM 22.01.2013 prevede un criterio di applicazione dell'aliquota del 10% più stringente. Nonostante tale previsione, dato l'aumento a 40.000 euro del reddito massimo per accedere all'agevolazione, sarà quindi molto più semplice riconoscere ai lavoratori, all'occorrenza, la tassazione di favore.

#### **Premessa**

Con il DPCM 22.01.2013 sono state fissate le condizioni attuative per l'applicazione, a partire dal 01.01.2013, della tassazione di favore per i lavoratori dipendenti, che prevede l'applicazione di una aliquota agevolata del 10% a fronte di incrementi di produttività.

La legge n. 228/2012, infatti, ha finanziato per il 2013-2014 le disposizioni in materia di incrementi di produttività, che quest'anno, oltretutto, sarà di più agevole applicazione vista l'introduzione di un tetto massimo di retribuzione nel 2012 molto più alto e con regole più precise considerata l'introduzione di un criterio di individuazione degli incrementi che ammettono l'applicazione dell'incentivo fiscale.

Mentre il <u>limite massimo di reddito sottoposto a tassazione separata rimane fissato a 2.500 euro</u>, **il limite reddituale del lavoratore viene innalzato da 30.000 a 40.000 euro**.

Si ricorda che per la concreta applicazione del beneficio fiscale deve <u>sussistere un accordo</u> <u>collettivo territoriale o aziendale valevole per il 2013 che rispetti i requisiti stabiliti dal DPCM in esame.</u>

### La tassazione agevolata sugli incrementi di produttività

L'art. 2, comma 1, DL n. 93/2008 ha introdotto per il periodo 01.07.2008 – 31.12.2008, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 avevano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.000, una tassazione agevolata, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% all'importo massimo di € 3.000 delle somme relative a:

- → prestazioni di **lavoro straordinario** (ex D.Lgs. n. 66/2003);
- → prestazioni di **lavoro supplementare**;
- → **incrementi di produttività**, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (c.d. "premi").

Fino ad oggi la misura per incentivare i lavoratori è stata prorogata ininterrottamente e la legge di stabilità per il 2013 ne ha previsto la proroga fino al 2015:

PREMI DI PRODUTTIVITA' DAL 2008 AL 2012		
Periodo di detassazione	Limite importo	Limite reddito di lavoro

2

	detassato	dipendente anno precedente
<b>1.7 – 31.12.2008</b> (art. 2, comma 1, DL n. 93/2008)	€ 3.000	Reddito 2007 non superiore a € 30.000
1.1 – 31.12.2009 (art. 5, comma 1, DL n. 185/2008)	€ 6.000	Reddito 2008 non superiore a € 35.000
<b>1.1 – 31.12.2010</b> (art. 2, commi 156, lett. b e 157, Legge n. 191/2009)	€ 6.000	Reddito 2009 non superiore a € 35.000
<b>1.1 – 31.12.2011</b> (art. 53, DL n. 78/2010)	€ 6.000	Reddito 2010 non superiore a € 40.000
1.1 – 31.12.2012 (art. 33, comma 12, Legge n. 183/2011)	€ 2.500	Reddito 2011 non superiore a € 30.000

## Disciplina applicabile per il 2013

Le nuove disposizioni attuative per il 2013 hanno lasciato sostanzialmente invariata la disciplina del l'incentivo, fatta eccezione per alcuni elementi che ne permettono una più facile applicazione. In particolare, viene aumentato il reddito massimo entro il quale i lavoratori possono accedere all'incentivo, e viene inserito un meccanismo di rinoscimento diverso da quello degli anni precedenti.

Per il 2013 il nuovo limite reddituale per l'applicazione dell'imposta sostitutiva diventa 40.000 euro lordi (riferita al reddito percepito nell'anno precedente), considerando anche le somme versate a fronte di incrementi della produttività. Tale condizione ha segnato un decisivo aumento rispetto a quella dell'anno precedente (che infatti ammontava a soli 30.000 euro).

Il massimale a cui si può applicare l'aliquota agevolata, invece, rimane fermo a 2.500 euro, da considerare al lordo dell'imposta ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

PREMI DI PRODUTTIVITA' 2013				
Periodo di detassazione	Limite importo detassato	Limite reddito di lavoro dipendente anno precedente		
<b>01.01.2013-31.12.2013</b> (art 1 commi 481 e 482 legge n. 228/2012)	€ 2.500	Reddito 2012 non superiore a € 40.000		

L'art. 2 del Decreto 22.01.2013 dispone che per "retribuzione di produttività" si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di 2º livello che si riferiscono ad

indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, ovvero che prevedono, a livello aziendale, l'attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento:

AREE DI INTERVENTO		
Campi di	Modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro, sia in relazione ad una	
intervento	programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro	
	diversa collocazione temporale.	
	Programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le 2	
	settimane.	
	Introduzione di misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei	
	lavoratori e l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa.	
	Disciplina e individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di	
	implementazione delle competenze.	

Rispetto alle precedenti detassazioni e al fine di definire un meccanismo più restrittivo che limiti l'utilizzo indiscriminato della detassazione, la nuova disciplina dispone che le voci detassabili, ora denominate "retribuzione di produttività", sono solo quelle che si riferiscono, alternativamente, a:

- → indici "misurabili" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
- → almeno 1 misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento sopra elencate.

Ciò comporta, quindi, che soltanto a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti sarà possibile fornire la "prova" dell'effettivo aumento di produttività / competitività / efficienza e quindi detassare le somme corrisposte ai dipendenti riconducibili a detti indicatori o alle citate aree d'intervento.

In riferimento alle **modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva**, non si devono segnalare particolari novità, pertanto come negli anni precedenti possono distinguersi le seguenti ipotesi:

- → il sostituto d'imposta, qualora abbia rilasciato il CUD 2013 (riferito al 2012) al dipendente può applicare la detassazione in via automatica;
- → nel caso in cui il lavoratore abbia intrattenuto, nel medesimo anno, altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite di reddito di 40.000,00 euro, ha l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta l'inapplicabilità del regime fiscale agevolato;

- → qualora il sostituto d'imposta non sia lo stesso che ha rilasciato il CUD al lavoratore per l'anno 2012 è necessario che il lavoratore comunichi al sostituto d'imposta, in forma scritta, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012;
- → il dipendente deve comunicare al sostituto d'imposta la non spettanza dell'agevolazione qualora, nel corso del 2013, raggiunga il limite di importo detassabile di 2.500,00 euro, in virtù del percepimento, nel medesimo anno, di somme già assoggettate al prelievo fiscale del 10%.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto in commento, al fine di consentire il "monitoraggio" della detassazione e la "verifica di conformità degli accordi" derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, il datore di lavoro deve depositare presso la competente Direzione del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto:

- → il contratto di **produttività**;
- → un'autodichiarazione di conformità dello stesso al citato DPCM.

Un aspetto molto importante che è stato chiarito dalla circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro consiste nella impossibilità di applicare l'imposta sostitutiva nelle more dell'approvazione di un accordo. Al riguardo, secondo quanto precisato dalle Entrate con la circolare n. 19/2011:

"Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell'accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche quando l'accordo preveda la retroattività al 1º gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011";

Al riguardo la circolare n. 15/2013 ha confermato che "l'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione".

#### **OSSERVA**

In caso di applicazione (errata) dell'imposta sostitutiva in luogo dell'IRPEF, ai sensi degli artt. 13 e 14, D.Lgs. n. 471/97, è applicabile la sanzione pari al 30% per l'omesso versamento e al 20% per l'omessa ritenuta.

SCHEMA RIEPILOGATIVO	
Reddito massimo nel 2012 che da accesso	40.000 euro
all'agevolazione	
Massimale di reddito assoggettabile ad	2.500 euro

aliquota ridotta		
Importo dell'aliquota ridotta	10%	
Aree di intervento degli incentivi	Modifiche dell'articolazione dell'orario di	
	lavoro, sia in relazione ad una	
	programmazione mensile di variazioni della	
	quantità di ore sia alla loro diversa	
	collocazione temporale.	
	Programmazione aziendale più flessibile	
	dei periodi di ferie eccedenti le 2	
	settimane.	
	Introduzione di misure che abbiano il fine di	
	contemperare la tutela dei lavoratori e	
	l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali	
	all'attività lavorativa.	
	Disciplina e individuazione di criteri di	
	fungibilità delle mansioni e di	
	implementazione delle competenze.	

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**